

n. 154805/14701 di rep

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione **"DIFESA DIRITTI AMMA
LATI PSICHICI INSIEME PER LA SALUTE MENTALE DI.DI.A.PSI O.d.V"**

Essa ha la sua sede in Cremona, Via S. Sebastiano, n.14

L' associazione non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2

L'Associazione si propone:

di fornire prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modifiche;

la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori
e

degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' art 27 della
-legge 8 marzo 2000 , n 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all' art 1, comma 266, della legge 24
dicembre 2007,n 244;

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5 del D

Lgs 117/2017, O d V

ARTICOLO 3.

Sono soci le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota d'associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, indegnità e per mancato pagamento delle quote annuali.

La morosità è dichiarata dal Consiglio e l'indegnità è sancita dall'Assemblea dei soci.

Hanno diritto ad essere ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che dimostrino di avere interesse alla finalità della associazione indicate nel precedente articolo 2. Tuttavia, gli enti devono essere rappresentati da un'unica persona, e deve essere comunque conservato il carattere determinante e prevalente dell'Associazione quale organizzazione di volontariato fondata sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

FONDO COMUNE E FINANZIAMENTO

ARTICOLO 4

Il fondo comune è costituito da quote annuali degli associati e delle elargizioni o dai lasciti di terzi, compresi gli enti pubblici e privati.

L'assemblea potrà deliberare il pagamento di una quota supplementare, oltre quella annuale, qualora gli obiettivi dell'associazione lo richiedano.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 5

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sono gratuite: nessun compenso sarà quindi dovuto alle persone investite di una qualsiasi funzione sociale.

ARTICOLO 6

I soci sono convocati in assemblea dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione.

ARTICOLO 7

L'assemblea approva il bilancio consultivo e preventivo, delibera gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, nomina i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori. Delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quanto ad essa è demandato per legge o per statuto.

ARTICOLO 8

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua dell'associazione.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci.

ARTICOLO 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di questi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dai scrutatori.

ARTICOLO 10

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

ARTICOLO 11

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea.

Il numero dei componenti del Consiglio va da un minimo di tre a un massimo di nove.

I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere, che funge anche da segretario.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea dei soci.

Le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti.

I compiti del Consiglio sono la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salva diverse deliberazioni dell'assemblea.

Stabilisce le iniziative e i programmi dell'Associazione che può indicare all'assemblea quelle attività opportune per il conseguimento degli interessi sociali.

Delibera sull'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio deve essere convocato su richiesta di almeno due dei suoi membri fatta al Presidente.

ARTICOLO 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio convoca l'Assemblea e il Consiglio nei tempi e modi previsti dallo statuto ed è autorizzato a prendere deliberazioni d'urgenza nell'interesse dell'Associazione. In caso d'impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

ARTICOLO 13

DURATA

La durata dell'Associazione è sino al 31.12.2050, può essere prorogata dall'Assemblea.

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione per inattività prolungata, mancanza di soci, raggiungimento dello scopo associativo o impossibilità a raggiungerlo, secondo l'articolo 21 del Codice Civile sarà necessario indire una assemblea straordinaria e lo scioglimento dovrà essere approvato da almeno tre quarti dei soci iscritti.

detta percentuale espressamente prevista dal codice civile è inderogabile (cassazione 04/03/1993 n. 408). Il presidente e il consiglio direttivo non possono mai autonomamente sciogliere l'associazione.

Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto previo parere dell'ufficio regionale del registro nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017, qual ora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà ad evolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art 9, comma. 1 del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 14

Per quanto non previsto qui e nell' atto costitutivo, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia e segnatamente della legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991.